

Art. 22

TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione; essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe stabilite per le due categorie, in base alla classificazione delle strade e di altre aree pubbliche, come dall'allegata tabella delle tariffe.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle due categorie previste, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa indicate nell'allegata predetta tabella. In ogni caso, per le occupazioni di durata fino a 14 giorni la tariffa è intera; da 15 giorni in poi, la tariffa è ridotta del 50%.

Per i venditori ambulanti autorizzati all'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato settimanale e delle fiere, tenuto conto degli orari minimi ed inderogabili di occupazione del suolo fissati dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio ambulante, sono stabilite le seguenti fasce orarie e relative tariffe:

- dalle ore 7 alle ore 14: tariffa giornaliera ridotta del 50%;
- dalle ore 7 e fino alle ore 20: tariffa giornaliera ridotta del 20%;
- dalle ore 7 e oltre le ore 20 : tariffa giornaliera intera.-

Per le occupazioni di spazi pubblici soprastanti e sottostanti il suolo viene applicata la tariffa base prevista per il suolo.

Art. 23

PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 63, lett.a) della legge n.549 del 28/12/95, il Comune di Santeramo stabilisce l'esonero dalla tassa dei passi carrabili e pedonali.

Sono esonerati, altresì, quei passi carrabili o pedonali visibili in base a manufatti già esistenti oltre quelli cosiddetti "a raso" già esonerati per disposizione di legge.



Il Comune, però, su espressa richiesta degli interessati, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi - carrabili o pedonali - rilasciando apposita autorizzazione. Il divieto dovrà essere segnalato con apposito cartello e comunque non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.-

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

La tariffa ordinaria delle occupazioni permanenti, per i passi carrabili è ridotta al 50%.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del contributo.

Art. 24

CONCESSIONE PER COSTRUZIONE PASSO CARRABILE

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spesa di soggetti o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta al Sindaco.

La domanda è sottoposta ad istruttoria da parte dell'ufficio competente e la concessione da rilasciare tenendo conto delle norme urbanistiche vigenti, deve contenere le prescrizioni da osservare a riguardo. Copia della predetta concessione va trasmessa all'Ufficio tributi o al concessionario del servizio ai fini della tassazione.

Ove i contribuenti non abbiano più interesse ad utilizzare i passi carrabili già autorizzati, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. In questa ipotesi, è dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Il contribuente è tenuto alla restituzione del disco segnaletico del passo all'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà alla distruzione.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a cura e spese del richiedente, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.



Art. 25

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai limiti previsti dalla legge.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggette alla tassa ordinaria di occupazione di cui alla tabella delle tariffe allegata al presente Regolamento.

Art. 26

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico comunale è dovuta una tassa annuale nei limiti di cui all'allegata tabella delle tariffe.



Art. 27

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50%.

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate secondo i limiti stabiliti dalla legge.

Per le occupazioni temporanee del suolo finalizzate a porre in essere occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la tariffa è ridotta del 50%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione del tributo mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50%.

ferro

JP

Art. 28

ESENZIONI DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di polizia locale nonché le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati



Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:

- 1) commercio ambulante in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose, se eseguite nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana;
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, ecc. di durata non superiore a 6 ore;
- o) occupazioni con fioriere, piante ornamentali e simili all'esterno dei negozi o altri edifici;
- p) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- q) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 72 ore.
- r) occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- s) occupazioni per passi carrabili o pedonali;
- t) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

Art. 29

ESCLUSIONE DALLA TASSA

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dell'abitato.

Art. 30

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati devono presentare direttamente al Comune o al Concessionario qualora il servizio sia affidato in concessione, apposita denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. E' ammessa la spedizione con plico raccomandato, in tal caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbre postale.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi o il concessionario.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la durata dell'occupazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa per le nuove occupazioni, sempre che non si verifichino variazioni nella consistenza delle occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il pagamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno se non vi sia variazione nella consistenza delle occupazioni. In caso contrario, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa di tutte le variazioni realizzate ed il relativo versamento, anch'esso cumulativo, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano prodotte.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi a mezzo di c/c/p o direttamente all'appaltatore, entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese il versamento anche rateale deve essere anticipato.

Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun atto preventivo di autorizzazione dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulodi ccp, mediante versamento diretto all'incaricato dell'ente o al Concessionario che ne rilasciano ricevuta. La ricevuta deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.



La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi o il concessionario.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la durata dell'occupazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa per le nuove occupazioni, sempre che non si verifichino variazioni nella consistenza delle occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il pagamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno se non vi sia variazione nella consistenza delle occupazioni. In caso contrario, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa di tutte le variazioni realizzate ed il relativo versamento, anch'esso cumulativo, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano prodotte.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi a mezzo di c/c/p o direttamente all'appaltatore, entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese il versamento anche rateale deve essere anticipato.

Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun atto preventivo di autorizzazione dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulodi ccp, mediante versamento diretto all'incaricato dell'ente o al Concessionario che ne rilasciano ricevuta. La ricevuta deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.



Art. 31

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA - RIMBORSI

Per l'accertamento e la riscossione coattiva della tassa nonché per i rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 507 del 15/11/93.

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, dove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lett. c) della Legge 8/6/90, n. 142, ovvero ad uno dei soggetti iscritti all'Albo nazionale di cui all'art. 32 del citato Decreto Legislativo.

Art. 32

SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio della concessione o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/34 n. 383 e successive modifiche.

fw

JA

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- ART. 1 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE
- ART. 2 - DOMANDA PER RILASCIO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 3 - RILASCIO ATTO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE -
- CONTENUTO
- ART. 4 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE
- ART. 5 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 6 - ESPOSIZIONE DI MERCE
- ART. 7 - MESTIERI GIROVAGHI E ARTISTICI
- ART. 8 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART. 9 - ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE
- ART. 10 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL
SUOLO PUBBLICO
- ART. 11 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI
- ART. 12 - OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.
- ART. 13 - OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI
- ART. 14 - AFFISSIONI
- ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 16 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 - REVOCA E MODIFICA DELLE CONCESSIONI O DELLE
AUTORIZZAZIONI
- ART. 19 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI
ABUSIVE

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E SUDDIVISIONE DEL
TERRITORIO
- ART. 21 - TARIFFE
- ART. 22 - TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART. 23 - PASSI CARRABILI
- ART. 24 - CONCESSIONE PER COSTRUZIONE PASSO CARRABILE
- ART. 25 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
- ART. 26 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
- ART. 27 - RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA
- ART. 28 - ESENZIONI DALLA TASSA
- ART. 29 - ESCLUSIONE DALLA TASSA
- ART. 30 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ART. 31 - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA -
- RIMBORSI
- ART. 32 - SANZIONI





comune di santeramo in colle
provincia di bari

AVULATO

NUMERO 00 del 28-5-96

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

-OCCUPAZIONI PERMANENTI

	CAT.1	CAT.2
A)-occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, spazi sottostanti e sovrastanti il suolo stesso.....x mq/anno	60.000	25.000
B)-occupazioni con passi carrabili.....x ml/anno	30.000	12.500
C)-occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale: gli Enti e le società concessionari di servizi pubblici (telefonici e trasporto energia) sono tenuti al pagamento del tributo nella misura di Km lineare o fraz. per ogni anno.		£.250.000
D)-occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri generi.....x apparecchio/x anno	30.000	22.000
E)-occupazioni con distributori di carburantix distributore/x anno	76.000	46.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

F)-occupazioni di suolo pubblico tassa giornaliera/x mq/ml.....	1.800	600
In rapporto alla durata dell'occupazione, la tariffa viene così graduata: -fino a 14 giorni	1.800	600
-da 15 gg. in poi	900	300
Tariffa oraria: pari a 1/24 di quella base giornaliera.		
G)-occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1.800	600
H)-occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo per erogazione di pubblici servizi, di cui alla lett.C): la tassa è determinata come segue: a)-fino a 1 Km e fino a 30 giorni.....		10.000
b)-oltre 1 Km e fino a 30 giorni.....		15.000

Per le occupazioni di durata superiore a 30 gg.
la tariffa è così graduata:



comune di santeramo in colle

provincia di bari

lett. a): da 31 gg. fino a 90 gg.....	13.000	
da 91 gg. fino a 180 gg.....	15.000	
oltre i 180 gg.....	20.000	
lett. b): da 31 gg. fino a 90 gg.....	19.500	
da 91 gg. fino a 180 gg.....	22.500	
oltre i 180 gg.....	30.000	
I)-occupazioni in occasione di fiere e festeggia menti.....x mq/giorno..	2.700	900
-tariffe per fasce orarie:		
dalle ore 7 alle ore 14	1.350	450
dalle ore 7 e fino alle ore 20.....	2.160	720
dalle ore 7 e oltre le ore 20.....	2.700	900
L)-occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.x mq/giorno	900	300
-tariffe per fasce orarie:		
dalle ore 7 alle ore 14.....	450	150
dalle ore 7 e fino alle ore 20.....	720	240
dalle ore 7 e oltre le ore 20.....	900	300
-tariffe per pagamento con convenzione:		
dalle ore 7 alle ore 14.....	225	150
dalle ore 7 e fino alle ore 20.....	360	150
dalle ore 7 e oltre le ore 20.....	450	150
M)-occupazioni per installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viag giante.....x mq/giorno	360	150
N)-occupazioni per l'esercizio dell'attività di edilizia.....x mq/giorno..	900	300
-tariffe per fasce orarie e per pagamento con convenzione: stessa suddivisione di cui alla lett. L)		
O)-occupazioni per manifestazioni politiche purchè l'area occupata ecceda i 10 mq., nonchè occupazioni culturali e sportive.....x mq/giorno	360	150

ALLEGATO 13

DELIBERA CC N. 79 del 23/5/96



comune di santeramo in colle

provincia di bari

ART. 20 -- REGOLAMENTO TOSAP

Elenco strade che delimitano il perimetro della 1^ categoria -

Via Papa Paolo VI
P.zza Papa Paolo VI
Via Bulach ang.via Francia
Via Francia ang.via Svizzera
Via Svizzera ang.via Matera
Via Matera verso Largo Convento
Corso Tripoli
Via Piave
Via Balilla
Via Suor Chiara Immacolata
Via Della Costituzione
Via Della Repubblica
Via Stazione verso P.zza Di Vagno
P.zza Di Vagno
Corso Italia
Via Paganini
Via Don Rua
Via Vivaldi
Via San Domenico Savio
Via Rossini-prolungamento Via Picasso
Via Picasso
Via F.lli Cervi
Via Nobel
Via Redipuglia
Corso Italia
Via Altamura
Via Alessandriello ang.via Mazzola
Via Mazzola
Via Papa Paolo VI

8) Elenco strade che delimitano il perimetro della 2^ categoria centro storico:

P.zza Garibaldi
Via Piazzolla
Via Chiancone
Via S. Eligio
Pzza Di Vagno
Via Vittorio Alfieri
Via Japigia
Via Ugo Foscolo
Via Benedetto Croce
Via F.lli Bandiera

Via 12018/20



comune di santeramo in colle
provincia di bari

Via Patroni Griffi
ed inoltre:

Via Francesco Netti

P.zza Garibaldi

Via Roma

P.zza Simone

Via Roma.

Rientra nella 2^ categoria tutta la zona al di fuori del perimetro della 1^ categoria.

La C.E.C. ha espresso parere favorevole in data 24/05/1996

Santeramo, li 22/05/1996